



PISA - LIVORNO  
VALDERA - VALDICECINA

Via Cisanello, 145, PISA

Via S. Giovanni, N. 17/19, - LIVORNO

mail: [livorno@uilscuola.it](mailto:livorno@uilscuola.it), [pisa@uilscuola.it](mailto:pisa@uilscuola.it)

**Domanda per diritto allo studio anno solare 2022: la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. Chi può presentare domanda, per quante ore, per quali corsi.**

E' bene quindi fare riferimento al sito dell'Ufficio Scolastico di riferimento.

Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l'a.s. 2022/23.

Il personale presenta la domanda nell'istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre. L'anno di riferimento è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).

### **Chi può presentare la domanda?**

- personale docente ed educativo
- personale Ata
- personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)

Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell'incarico e delle ore di servizio.

### **A chi presentare la domanda?**

Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.

La scuola la inoltrerà al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all'altra o alle altre.

N.B . Oltre alla normativa nazionale bisogna fare riferimento ai Contratti integrativi regionali, che possono presentare delle diversità nelle modalità di fruizione.

### **Come si determina il contingente dei beneficiari?**

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all'inizio dell'anno scolastico (l'arrotondamento è previsto all'unità superiore). Gli uffici scolastici pubblicano, di norma entro il 15 ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola.

Qualora rimangono posti scoperti in un ordine di scuola i posti assegnati possono passare ad un altro. La pubblicazione del numero dei posti garantisce la trasparenza dell'operazione.

**Decorrenza dei permessi** : dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

### **E' possibile utilizzare i permessi prima del 1° gennaio 2023?**

La fruizione dei permessi è per anno solare.

Tuttavia alcuni Uffici Scolastici hanno prontamente riaperto i termini per l'attribuzione di permessi per il diritto allo studio per il personale già impegnato nelle lezioni del TFA sostegno nel periodo settembre – dicembre 2022. Si consiglia quindi di consultare gli Uffici Scolastici.

### **Per quali corsi possono essere richiesti i permessi?**

- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento pubblico)
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario

In base dell'art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e di conseguenza la concessione dei permessi o il diniego.

## **E' possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?**

La Funzione Pubblica è intervenuta sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro.

### [La circolare 12/11 della Funzione Pubblica](#)

## **E' possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?**

La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica invece lo esclude, affermando: "Giovane inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN"

In ogni caso controllare in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

## **La fruizione dei permessi può essere articolata**

- permessi orario – utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri – utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio

## **Per quali attività sono fruibili i permessi?**

La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line dei corsi), ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

## **I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell'anno di prova?**

No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

**Chi è in servizio in più scuole a quale deve inoltrare la domanda?**

La domanda va consegnata alla scuola che si occupa di gestire i dati dal punto di vista amministrativo, ma per conoscenza anche all'altra o le altre di servizio, dato che saranno direttamente interessate.

**Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, ha diritto a presentare la domanda?**

Di solito, fino alla data del 15 dicembre, gli Uffici Scolastici assegnano 5 giorni di tempo dall'assunzione per la presentazione della domanda. Data la particolarità del caso, è bene contattare il singolo Ufficio Scolastico.

**E' possibile presentare la domanda con riserva?**

Alcuni uffici scolastici lo permettono, se si è in attesa dell'attivazione di eventuali corsi

**E' possibile utilizzare i permessi per un corso diverso rispetto a quello indicato sulla domanda?**

No, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

**E' possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?**

La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi .

**I docenti che insegnano nelle scuole non statali hanno diritto ai permessi per il diritto allo studio?**

Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

I segretari provinciale UIL Scuola Rua

Dott.ssa Maria Vanni –Dott. Claudio Vannucci